

BANDO PER LA SELEZIONE, TRAMITE PROCEDURA APERTA, DI UN COMPRATORE DI UNA QUOTA DEL VALORE NOMINALE DI €.500,00 (CORRISPONDENTE ALLO 0,0066237529% DEL CAPITALE SOCIALE ATTUALE) DI "ANTHEA S.R.L.", AL PREZZO DI €.601,37

ARTICOLO 1 - PREMESSA

- 1) "Rimini Holding s.p.a." (nel prosieguo del presente atto denominata, per praticità, "RH") è una società unipersonale del Comune di Rimini (con sede in Rimini, Corso d'Augusto n.154, capitale sociale di euro 100.700.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Romagna-Forel-Cesena e Rimini 03881450401), costituita il 13/05/2010, che opera quale suo "ente strumentale in house", esercitando per conto di esso, presso le società partecipate, i diritti (amministrativi e patrimoniali) di socio, avente per oggetto, in particolare, la gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini;
- 2) RH detiene, attualmente, una quota di nominali €7.547.618,00 (pari al 99,9867525%) del capitale sociale (di complessivi €7.548.618,00) di "Anthea s.r.l." - nel prosieguo del presente atto denominata, per praticità, "Anthea" - società (i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet di RH - <http://www.riminiholding.it/>) strumentale "in house", costituita nel 2009, "retta" dallo statuto e dalla *"convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto"* indicati al successivo articolo 3, ed avente per oggetto i servizi di manutenzione dei beni (strade, impianti di pubblica illuminazione, verde pubblico ornamentale, fabbricati, immobili cimiteriali, automezzi, ecc.) dei propri tre Comuni soci (Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna), come risulta anche dalla relativa visura camerale ordinaria, indicata al successivo articolo 3;
- 3) pur potendo acquisire periodicamente sul mercato (con procedure ad evidenza pubblica) tali servizi, già nel 2008 il Comune di Rimini (ed altrettanto fecero gli altri due comuni soci di Bellaria-Igea Marina e di Santarcangelo di Romagna) decise di acquistare da "Hera s.p.a." (unitamente ai suddetti due Comuni) l'intera partecipazione societaria in questione, per ritornare, attraverso essa, ad una modalità gestionale (di detti servizi strumentali, all'epoca definiti "minori" rispetto a quelli "primari" - "idrico integrato" e "dei rifiuti" - ma ugualmente particolarmente importanti per l'immagine della città e dell'amministrazione, anche sotto il profilo turistico e fortemente incidenti sulla qualità di vita quotidiana dei propri cittadini) maggiormente controllabile e flessibile, rispetto alla gestione esternalizzata svolta tra il 2003 e il 2008 attraverso la partecipata (in misura minoritaria) "Hera s.p.a." ed anche rispetto alla alternativa possibile gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta non sarebbe stata - in passato - e non sarebbe - nemmeno oggi - ipotizzabile, a fronte della mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - passata, attuale, ma anche prospettica - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del

personale degli enti locali);

- 4) l'esperienza di questi ultimi 10 anni (2009-2019) ha confermato (soprattutto in termini di qualità, rapidità e flessibilità di intervento manutentivo sui beni comunali) la validità della scelta operata e l'attualità delle relative motivazioni, nonché l'efficacia del modello gestionale ("affidamento in house") scelto, fondato su un apposito *"accordo quadro"* (che "inquadra" e regola i principali aspetti di tutti i servizi affidati), stipulato tra Comune di Rimini (affidante) e società affidataria, integrato poi da distinti "disciplinari" (che regolamentano, invece, nel dettaglio, ciascuno di essi), tanto che il Comune di Rimini, con la stipula (avvenuta il 23/07/2019) del relativo nuovo "accordo quadro" (precedentemente approvato con D.C.C. n.67 dell'08/11/2018), ha confermato e prorogato (prima della prevista scadenza del 31/12/2024) l'affidamento in house in questione fino al 31/12/2035, puntualizzandolo ed aggiornandolo in alcuni aspetti;
- 5) la modalità gestionale adottata è sempre stata caratterizzata dalla piena economicità (la società ha sempre prodotto utili, che negli ultimi anni, per importi rilevanti, ha anche distribuito ai soci) ed auto-sostenibilità finanziaria, nonostante le progressive riduzioni di corrispettivo operate nel tempo dai Comuni soci-committenti (in particolare da quello di Rimini), con conseguenti minori "margini di guadagno", spesso a parità di livello di servizi erogati dalla società;
- 6) dalla costituzione ad oggi Anthea ha costantemente accresciuto le proprie competenze ed esperienze nella gestione dei servizi in questione, tanto che, da alcuni anni, i relativi "organi di vertice" (l'amministratore unico e il direttore generale), rappresentano ai soci l'esistenza di una "capacità produttiva residua" della società, ancora non pienamente sfruttata e quindi la possibilità della società di mettere positivamente le proprie competenze al servizio anche di altri soggetti pubblici (ulteriori rispetto agli attuali unici tre clienti-soci, sopra indicati), svolgendo alcuni dei servizi già svolti anche a favore di altri enti pubblici locali (clienti) della provincia di Rimini, con prevedibile connesso conseguimento di interessanti economie di scala e di un incremento della già positiva redditività della società (c.d. *"progetto ampliamento del parco clienti"*) e, parallelamente, il forte interesse di diversi comuni della provincia di Rimini all'affidamento, parziale o integrale, dei suddetti servizi nei rispettivi territori ad Anthea;
- 7) al fine di agevolare le valutazioni dei soci in merito a tale progetto, Anthea ha anche trasmesso apposita "comfort letter" del 19/08/2019 (indicata al successivo articolo 3), contenente l'esito della valutazione (effettuata da un soggetto appositamente incaricato in tal senso) del proprio valore di mercato, da cui risulta che la società, a fronte di un capitale sociale attuale di € 7.548.618,00 e di un patrimonio netto contabile, al 31/12/2018, di € 8.548.890,00, ha un valore di mercato di € 9.079.000,00, con conseguente determinazione del valore di mercato di ogni euro di nominale pari ad € 1,202736713;
- 8) se per Anthea, in base alle norme di legge attualmente vigenti (D.Lgs. 175/2016, art.16 comma 3), è possibile svolgere servizi anche a favore di soggetti non soci (nel caso specifico altri enti locali diversi ed ulteriori rispetto ai tre già soci), sia pure nel limite del 20% del fatturato complessivo, per gli enti pubblici locali non è, viceversa, possibile affidare servizi direttamente

(senza gara) ad un soggetto (Anthea) che non sia, per essi, un soggetto "in house", e quindi che non presenti i tre noti requisiti tipici di tali soggetti, ovvero il capitale interamente pubblico (partecipato, come socio, anche dall'ente pubblico affidante), l'attività svolta prevalentemente (almeno per l'80% del fatturato conseguito) a favore degli enti pubblici affidanti e il "controllo (dei soci-affidanti e clienti) analogo" a quello (da essi) esercitato sui propri uffici;

- 9) l'attuazione del suddetto *"progetto ampliamento del parco clienti"* di Anthea implica, quindi:
- 9.a) fare entrare i nuovi clienti pubblici nella compagine sociale di Anthea stessa, anche con quote minime, molto esigue, ad esempio identiche a quelle attualmente già detenute dagli attuali due soci di minoranza (ciascuna di valore nominale pari ad €.500,00), mediante acquisizione, da parte dei medesimi nuovi clienti, di nuove emittende quote di capitale (da deliberare da parte dell'assemblea degli attuali soci), o, alternativamente (soluzione preferibile per maggiore rapidità operativa), mediante acquisto, da parte degli stessi, di alcune quote da uno o più degli attuali tre soci (venditori);
 - 9.b) fare partecipare tali nuovi clienti-soci anche al "meccanismo" attualmente esistente per l'esercizio del "controllo analogo" dei soci sulla società, ovvero alla *"convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto"* stipulata il 27/06/2017, mediante espressa adesione dei medesimi alla stessa, che già nella formulazione attuale consente l'adesione successiva di altri soci (rispetto ai tre iniziali);
- 10) il *"progetto ampliamento del parco clienti di Anthea"* sopra descritto è stato approvato prima dal Comune di Rimini (socio unico di RH), con D.C.C. n.11 del 16/04/2020, poi dall'assemblea ordinaria dei soci di RH del 17/04/2020;
- 11) il Comune di Rimini ed RH hanno però ritenuto che l'attuazione del progetto in questione debba essere temperata con il mantenimento del presidio e l'attenta "cura" attualmente garantiti dalla società sui/ai servizi da essa svolti nel territorio degli attuali tre soci ed in particolare in quello del socio di maggioranza assoluta (di riferimento) Comune di Rimini;
- 12) conseguentemente, l'ampliamento del "parco clienti" e, per quanto sopra spiegato, della compagine sociale di Anthea, verrà attualmente limitato ad un solo nuovo comune "cliente-socio" pubblico, che entri nella compagine sociale di Anthea con quota di capitale sociale di minoranza, identica a quella dei due attuali soci di minoranza già esistenti (di nominali €.500,00 ciascuna) e condivida con essi le rispettive prerogative attuali (senza incidere su quelle del socio di maggioranza assoluta RH) e da individuare tra gli enti pubblici locali con sede legale nella provincia di Rimini (sarebbe inefficace ed irragionevole, infatti, che diventassero soci e clienti di Anthea dei Comuni collocati al di fuori della Provincia di Rimini e che la società andasse ad erogare i servizi manutentivi sopra indicati nei loro territori, lontani dalla propria sede), che siano interessati ad assumere tale nuova veste, affidando alla società, a breve (entro tre mesi dall'acquisizione delle quote societarie) e per un periodo minimo di almeno 5 anni, servizi (rientranti tra quelli già svolgibili da Anthea in base al relativo oggetto sociale statutario) che siano presumibilmente in grado di migliorarne la redditività medio annua prospettica - in termini di

“r.o.s.” e “r.o.e.”¹ - rispetto a quella prevedibile in caso alternativo di mancato svolgimento di ulteriori servizi;

- 13) a fronte della quota di maggioranza assoluta del capitale sociale di Anthea detenuta da RH, l'ingresso di tale nuovo cliente-socio pubblico avverrà non mediante aumento del capitale sociale di Anthea, ma mediante vendita ad esso di una quota di nominali €500,00, al prezzo di €601,37 (pari a $500,00 \times 1,202736713$), da parte della stessa RH, con pieno “godimento”, da parte dell'acquirente, degli eventuali dividendi - secondo le disposizioni dello statuto sociale vigente e le deliberazioni assembleari - dalla data di efficacia del trasferimento della quota societaria (vista l'esigua entità della quota oggetto di trasferimento);
- 14) in base alle vigenti disposizioni di legge (D.Lgs.175/2016, art. 10, comma 2), l'acquirente della partecipazione societaria in questione deve essere individuato, da parte di RH, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e quindi con procedura ad evidenza pubblica (gara);
- 15) in risposta ad apposita richiesta ad essi formulata da RH, gli altri due attuali soci di Anthea (Comune di Bellaria-Igea Marina e Comune di Santarcangelo di Romagna), essendo stati informati preventivamente (rispetto allo svolgimento della procedura di gara) sia di tutte le condizioni di vendita (quota di nominali €500,00, da vendere al prezzo di €601,37, da pagare in denaro contestualmente al trasferimento della proprietà della quota), sia della tipologia (anche se non dell'identità) del nuovo “ricercato” “socio-cliente” di Anthea (un comune con sede nella provincia di Rimini o la medesima Provincia di Rimini, per quanto già indicato al precedente punto 12 e ribadito al successivo articolo 4), hanno già formalmente comunicato che non eserciteranno il “diritto di prelazione” (precedenza rispetto ai terzi, a parità di condizioni - prezzo con relativi tempi e modalità di pagamento) ad essi attribuito, nell'acquisto della partecipazione societaria posta in vendita da RH, dall'articolo 10.2 del vigente statuto di Anthea;
- 16) ai sensi dell'articolo 10.3 dello statuto di Anthea, il trasferimento della quota in questione da RH all'aggiudicatario effettivo potrà essere effettuato solo dopo che sarà intervenuta la formale approvazione del relativo gradimento da parte dell'assemblea dei soci di Anthea, il cui esito positivo è, però, già certo fin da ora, in quanto in seno a tale assemblea il voto degli attuali due soci di minoranza non sarà determinante per l'assunzione della deliberazione in questione;
- 17) in attuazione di quanto sopra indicato, con propria determinazione n.11 del 20/04/2020, il sottoscritto amministratore unico di RH ha approvato la procedura di vendita in oggetto ed i relativi atti, tra i quali il presente bando.

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI DELLA PROCEDURA DI GARA

Con la presente procedura ad evidenza pubblica RH non persegue l'obiettivo della massimizzazione

¹ Il “r.o.s.” è determinato dal rapporto tra il “risultato operativo” e i “ricavi delle vendite” moltiplicato per 100, mentre il “r.o.e.” è determinato dal rapporto tra il “risultato netto d'esercizio” e il “patrimonio netto medio” (di inizio e fine del medesimo esercizio) moltiplicato per 100.

del prezzo di vendita della quota in oggetto, ma:

- a) l'obiettivo "intermedio" di individuare un nuovo ente locale "cliente-socio" pubblico di Anthea, che entri nella relativa compagine sociale acquistando, da RH, al prezzo (ritenuto "equo" e da pagare in denaro contestualmente all'acquisto) di €.601,37, una quota di capitale sociale di minoranza, identica a quella dei due attuali soci di minoranza già esistenti (di nominali €.500,00), condivida con essi le rispettive prerogative attuali (senza incidere su quelle del socio di maggioranza assoluta RH) ed affidi alla società, entro tre mesi dall'acquisizione della quota societaria e per un periodo minimo di almeno 5 anni dalla data di affidamento, servizi (rientranti tra quelli già svolgibili da Anthea in base al relativo oggetto sociale statutario) che siano presumibilmente in grado di migliorarne la redditività media annua prospettica quinquennale - rispetto a quella prevedibile in caso alternativo di mancato affidamento di tali ulteriori servizi (a sua volta ipotizzata coincidente con quella media annua pregressa quinquennale) - in termini di "r.o.s." ("return on sales" - "redditività delle vendite") e "r.o.e." ("return on equity" - "redditività del capitale proprio");
- b) l'obiettivo "finale" dello sfruttamento integrale (o quanto meno maggiore di quello attuale) della capacità produttiva di Anthea e, soprattutto, dell'incremento medio annuo prospettico (nel quinquennio 2020-2024) del c.d. "indice di redditività" [inteso come media aritmetica dei valori medi-annui attesi, nel quinquennio 2020-2024, di "r.o.s." e "r.o.e.") di Anthea] rispetto a quello medio annuo prospettico quinquennale 2020-2024 prevedibile in caso alternativo di mancato svolgimento di ulteriori servizi, a sua volta ipotizzato coincidente con quello medio annuo storico dell'ultimo quinquennio 2015-2019.

ARTICOLO 3 - DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Sul sito internet di RH "www.rimini.holding.it" alla sezione "bandi e gare" e presso la sede legale di RH (ubicata in Rimini, Corso d'Augusto n.154), sono disponibili i seguenti documenti:

- 1) statuto vigente di RH;
- 2) deliberazione di Consiglio Comunale di Rimini n.11 del 16/04/2020;
- 3) estratto del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci di RH del 17/04/2020;
- 4) visura camerale ordinaria di "Anthea";
- 5) statuto vigente di "Anthea";
- 6) convenzione tra i soci (di Anthea) per il controllo analogo congiunto, del 27/06/2017;
- 7) bilanci di "Anthea" relativi agli esercizi 2016, 2017 e 2018;
- 8) progetto di bilancio di esercizio 2019 di Anthea²;
- 9) bilancio previsionale 2020 di Anthea;
- 10) "comfort letter" (del 19/08/2019) contenente il valore di mercato di Anthea;
- 11) determinazione dell'amministratore unico di RH n.10 del 20/04/2020;
- 12) bando di selezione;
- 13) modulo di domanda di partecipazione alla procedura;

² L'approvazione del "bilancio di esercizio 2019" di Anthea è prevista per il 28/04/2020.

14) contratto di compravendita di quota di Anthea.

Eventuali richieste di informazioni sulla procedura concorsuale potranno essere rivolte, esclusivamente in forma scritta, mediante posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata di RH "riminiholding@legalmail.it", all'amministratore unico di "Rimini Holding s.p.a.", dott. Paolo Faini, il quale risponderà esclusivamente attraverso la medesima posta elettronica certificata.

ARTICOLO 4 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

In ossequio alle disposizioni dell'articolo 4 del D.Lgs.50/2016 e dell'articolo 10, comma 2, del D.Lgs.19.08.2016, n.175, l'individuazione del soggetto (compratore) a cui vendere, al prezzo predefinito di €.601,37, non oggetto di offerta, la partecipazione societaria indicata al precedente articolo 2, sarà svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e quindi con procedura ad evidenza pubblica (gara), che, non essendo disciplinata da alcuna ulteriore (rispetto alle due appena indicate) specifica norma di legge³, sarà svolta secondo le disposizioni del presente bando, sarà di tipo "aperto" ("asta pubblica") e sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato al successivo articolo 6.

Il bando è rivolto ai comuni con sede nella Provincia di Rimini (per quanto già indicato al punto 12 della premessa) e alla medesima Provincia di Rimini, non già attualmente soci di Anthea e per i quali non ricorrano i "motivi di esclusione" - per quanto ad essi applicabili - di cui all'articolo 80 del D.Lgs.18.04.2016, n.50.

ARTICOLO 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, CON RELATIVI TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

A pena di esclusione ciascun concorrente dovrà presentare un unico plico, sigillato (a titolo esemplificativo, non esaustivo, con apposizione, su tutti i lembi di chiusura, di firma del legale rappresentante⁴ o timbro del concorrente o ceralacca) in modo da garantirne l'integrità e la segretezza, che dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la dicitura *"Contiene documentazione per la gara per la vendita di una quota di minoranza di Anthea"*.

A pena di esclusione, nel plico dovranno essere inserite due buste separate - ognuna delle quali sigillata (a titolo esemplificativo, non esaustivo, con apposizione, su tutti i lembi di chiusura, di firma del legale rappresentante o timbro del concorrente o ceralacca) in modo da garantirne l'integrità e la

³ Le disposizioni della L.474/1994, infatti, si applicano solamente alle cessioni di partecipazioni da parte dello Stato, non anche da parte degli enti locali (o dalle società da essi partecipate, come RH).

⁴ La figura del "legale rappresentante del concorrente", indicata in diversi punti del presente bando, può essere sostituita da altro soggetto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, un dirigente o un funzionario) appositamente individuato dal concorrente stesso con proprio atto scritto (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il provvedimento di partecipazione alla presente procedura), da inserire in copia nella busta "BUSTA N.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA").

segretezza - recanti all'esterno, oltre ai dati identificativi del soggetto partecipante, le rispettive diciture:

- "BUSTA N.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- "BUSTA N.2 - OFFERTA TECNICA".

Il plico, indirizzato a "Rimini Holding s.p.a. - Corso d'Augusto n.154, 47921 Rimini", dovrà pervenire, pena l'esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, entro e non oltre **le ore 13.00 del giorno 22/07/2020**; sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna del plico a mano, ovvero mediante agenzia di recapito, entro il suddetto termine perentorio, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Rimini (che ne rilascerà apposita ricevuta), in Rimini, Corso d'Augusto n.158, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00

Il recapito tempestivo dei plichi rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti.

Le richieste ricevute da RH oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito non saranno ammessi reclami di sorta. RH declina fin da ora ogni responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, che impedissero il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. In ogni caso farà fede la data di effettiva ricezione del plico da parte di RH.

ARTICOLO 5.1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA N.1)

Nella busta n.1, recante esternamente, oltre ai dati identificativi del soggetto partecipante, la dicitura "*Busta n.1 - documentazione amministrativa*" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla procedura di selezione e connessa dichiarazione sostitutiva, sia di certificazione che di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445, del concorrente, attestante:

- a) il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 4;
- b) la dettagliata conoscenza e l'espressa accettazione integrale, senza alcuna riserva, di alcun tipo, di tutti gli atti relativi alla procedura di gara - resi disponibili sul sito internet di RH e presso la sede legale di quest'ultima - ed in particolare dello statuto e della "*convenzione per il controllo analogo*" di Anthea attualmente vigenti, della relativa compagine sociale attuale e della relativa situazione economico-patrimoniale e finanziaria passata e prospettica, nonché del prezzo (€601,37) da pagare - in denaro e contestualmente all'acquisto - al venditore RH, per l'acquisto della partecipazione in questione, in caso di aggiudicazione della presente procedura;
- c) l'impegno, nel caso di aggiudicazione della presente procedura di gara, ad adempiere puntualmente a tutti gli obblighi stabiliti al successivo articolo 8;
- d) l'avvenuta ricezione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni e l'autorizzazione al trattamento di tutti i dati personali (anche particolari e/o giudiziari), ai fini della presente procedura e per gli effetti della suddetta norma;
- e) l'espressa autorizzazione, ad RH, all'invio di tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara, mediante posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

nella domanda di partecipazione stessa.

La domanda e la connessa dichiarazione sostitutiva dovranno essere obbligatoriamente redatte in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet di RH, e, a pena di esclusione, dovranno riportare la firma del legale rappresentante⁵ dell'aspirante compratore-affidante, autenticata (l'autentica di firma potrà essere sostituita dalla presentazione dell'istanza sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità).

ARTICOLO 5.2 - OFFERTA TECNICA (BUSTA N.2)

Nella busta n.2, recante esternamente, oltre ai dati identificativi del soggetto partecipante, la dicitura *"Busta n.2 - offerta tecnica"*, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta tecnica, ovvero una relazione che descriva chiaramente ed analiticamente tutti gli aspetti quali-quantitativi [a titolo esemplificativo, non esaustivo, caratteristiche (anno di realizzazione, stato e modalità di manutenzione attuali, estensione spaziale) dei beni (strade, fabbricati, aree verdi, arredi urbani, cimiteri, ecc.) da mantenere, frequenza temporale (attuale e futura desiderata) degli interventi manutentivi da effettuare, ecc.] ed economico-finanziari (corrispettivo annuo - esclusivamente in denaro - offerto dal concorrente ad Anthea per la relativa gestione, con relative tempistiche di versamento) di ciascuno dei servizi (tra quelli già svolgibili da Anthea in base al relativo oggetto sociale statutario) che il concorrente intenderebbe affidare, relativamente al proprio territorio, ad Anthea, entro tre mesi dall'acquisizione della quota societaria in questione e per un periodo minimo di almeno 5 anni dalla data di affidamento.

L'offerta tecnica dovrà essere obbligatoriamente redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta con firma del legale rappresentante⁶ del concorrente autenticata (l'autentica di firma potrà essere sostituita dalla presentazione dell'offerta sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) e resterà valida per i 180 giorni successivi al termine stabilito al precedente articolo 5 per la presentazione delle offerte.

ARTICOLO 6 - ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte saranno aperte ed esaminate da apposita commissione giudicatrice - formata dall'amministratore unico di RH, responsabile del procedimento e presidente della commissione, dall'amministratore unico e dal direttore generale di Anthea - in seduta pubblica - che si svolgerà in data **23/07/2020 alle ore 09.00**, presso la sede legale di RH, in Rimini, Corso d'Augusto n.154⁷ - durante la quale essa, nell'ordine di seguito elencato:

- a) escluderà immediatamente dalla procedura i concorrenti i cui plichi saranno pervenuti oltre il

⁵ Si veda la precedente nota n.4.

⁶ Si veda la precedente nota n.4.

⁷ Qualora l'emergenza sanitaria attualmente in corso, connessa al "coronavirus", ne rendesse impossibile o inopportuno lo svolgimento "in presenza", la seduta si terrà in videoconferenza, con modalità che saranno rese note sul sito internet di RH, entro il 16/07/2020.

termine perentorio indicato all'articolo 5 e i concorrenti i cui plichi, pur essendo pervenuti entro il citato termine, non rispettassero i requisiti ivi previsti e aprirà i plichi pervenuti entro tale termine perentorio, accertando la presenza, all'interno di ogni plico, delle due buste ("documentazione amministrativa" e "offerta tecnica") prescritte al medesimo articolo 5 e il rispetto, per ogni singola busta, delle prescrizioni ivi stabilite;

- b) escluderà dal prosieguo della procedura i concorrenti il cui plico non avrà superato l'esame di completezza e di regolarità di cui al precedente punto "a)" ed aprirà la busta n.1 contenente la "documentazione amministrativa" degli altri concorrenti i cui plichi avranno invece superato tale esame, verificando la completezza e la regolarità della documentazione inserita nella "busta n.1";
- c) escluderà dal prosieguo della procedura i concorrenti la cui "busta n.1" contenente la "documentazione amministrativa" non avrà superato l'esame di completezza e regolarità di cui al precedente punto "b)" e aprirà la busta n.2 contenente l'"offerta tecnica" dei soli concorrenti la cui "busta n.1" avrà invece superato tale esame, verificando la completezza e la regolarità dell'offerta tecnica ivi inserita, ammettendo al relativo successivo esame solo quelle che avranno superato tale verifica.

Successivamente, la medesima commissione giudicatrice:

- d) in una o più sedute riservate, esaminerà le sole "offerte tecniche" che avranno superato l'esame di completezza e di regolarità di cui al precedente punto "c)", stimando, per ciascuna di esse, sulla base dei costi ragionevolmente imputabili - in capo ad Anthea - alla gestione dei servizi da esse proposti, l'incremento (da esprimere con due cifre decimali) del c.d. "indice di redditività medio annuo" prospettico del prossimo quinquennio 2020-2024 [inteso come media aritmetica - con due cifre decimali - dei valori medi aritmetici-annui attesi - anch'essi con due cifre decimali -, nel quinquennio 2020-2024, di "r.o.s." ("return on sales" - redditività delle vendite) e "r.o.e." (return on equity - redditività del capitale proprio) di Anthea], presumibilmente conseguente allo svolgimento dei servizi oggetto di ciascuna offerta, rispetto all' "indice di redditività medio annuo" prospettico del prossimo quinquennio 2020-2024 prevedibile in caso alternativo di mancato svolgimento di ulteriori servizi (a sua volta ipotizzato coincidente con quello medio annuo storico dell'ultimo quinquennio passato 2015-2019 - espresso con due cifre decimali) e le collocherà in graduatoria in ordine decrescente di tale incremento (in caso di parità di offerta tecnica tra due o più concorrenti, l'ordine tra essi sarà stabilito in base a sorteggio), approvando la conseguente graduatoria;
- e) in successiva seduta pubblica, la cui data di svolgimento verrà comunicata dal responsabile del procedimento con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito internet di RH, approverà e darà pubblica lettura della graduatoria, demandando al responsabile del procedimento la successiva verifica del possesso, da parte del primo concorrente della graduatoria, dei requisiti precedentemente autodichiarati e l'aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 6.1 - ONERI E FACOLTA' DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento inserirà tempestivamente sul sito internet di RH tutti gli atti di gara e

trasmetterà ai concorrenti eventualmente esclusi il relativo provvedimento di esclusione, indicando loro contestualmente le modalità e i termini per la proposizione di eventuale ricorso contro l'esclusione stessa.

Il responsabile del procedimento avrà la più ampia ed insindacabile facoltà di:

- a) richiedere ai concorrenti, per iscritto ovvero con audizione, le precisazioni che dovesse ritenere necessarie e/o opportune in merito alla documentazione che essi presenteranno, al fine di pervenire ad una corretta valutazione della stessa;
- b) sospendere l'iter di esame e di valutazione delle offerte indicato al precedente articolo 6, per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei documenti e/o all'effettuazione delle verifiche che ritenesse necessarie e/o opportune;
- c) continuare la procedura di selezione anche nel caso in cui venisse presentata una sola offerta;
- d) recedere, in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, dalla procedura di selezione, interrompendo la procedura o non aggiudicando la selezione, senza che gli interessati o i partecipanti alla selezione possano esercitare alcuna pretesa di richiesta danni, indennizzi, rimborsi spese o quant'altro a titolo risarcitorio;
- e) aggiudicare la procedura al secondo concorrente inserito in graduatoria o ai successivi, rispettando l'ordine della graduatoria, qualora il primo o anche i successivi concorrenti ivi inseriti non superassero positivamente ed integralmente la verifica del possesso dei requisiti precedentemente autodichiarati.

ARTICOLO 7 - AGGIUDICAZIONE

Una volta approvata la graduatoria da parte della commissione giudicatrice, il responsabile del procedimento verificherà il possesso dei requisiti precedentemente autodichiarati da parte del primo concorrente della graduatoria e, in caso di esito negativo, da parte dei successivi concorrenti ivi inseriti, nel rispetto del relativo ordine, procedendo fino all'individuazione di un concorrente che superi positivamente tale verifica. Una volta individuato tale concorrente ("aggiudicatario potenziale"), il responsabile del procedimento lo sottoporrà al formale gradimento dell'assemblea dei soci di Anthea, ai sensi dell'articolo 10.3 del relativo statuto sociale, ottenuto il quale, mediante propria determinazione che verrà inserita sul sito internet di RH e trasmessa ai partecipanti alla gara, procederà a stabilire l'esito finale della procedura, aggiudicandola a tale soggetto (che così diverrà "aggiudicatario effettivo").

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEI CONCORRENTI E DELL'AGGIUDICATARIO POTENZIALE O EFFETTIVO

I concorrenti inseriti nella graduatoria indicata ai precedenti articoli 6 e 7, dovranno, entro il termine che sarà stabilito da RH e che comunque non potrà essere inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, fornire ad RH tutte le informazioni che questa dovesse loro richiedere in vista dell'eventuale aggiudicazione della procedura di gara.

Il concorrente aggiudicatario effettivo dovrà:

- a) stipulare il "contratto di compravendita di quota societaria" indicato al precedente articolo 3, nel

testo ivi indicato (vincolante e non modificabile, se non per aspetti meramente formali e non sostanziali) nel luogo e nei termini che saranno indicati da RH e che, comunque, non saranno superiori a 60 giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva;

- b) aderire, contestualmente alla stipula del "contratto di compravendita di quota societaria", alla convenzione ex articolo 30 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 firmata tra i soci di Anthea in data 27 giugno 2017, con le modalità ivi previste;
- c) sostenere tutte le spese eventualmente connesse alla stipula del "contratto di compravendita di quota societaria" e all'adesione alla convenzione ed articolo 30 del D.Lgs.18.08.2000, n.267 ed adempiere a tutti gli obblighi previsti a suo carico dal contratto stesso;
- d) provvedere a tutte le comunicazioni, eventualmente previste dalla normativa vigente, alle competenti autorità;
- e) affidare ad Anthea, entro il termine massimo di 3 mesi dalla data di stipula del "contratto di compravendita di quota societaria" e per almeno 5 anni dalla data di affidamento, tutti i servizi oggetto della propria "offerta tecnica", nel pieno ed integrale rispetto degli aspetti quali-quantitativi ed economici ivi indicati.

ARTICOLO 9 - INFORMAZIONI DI ORDINE GENERALE SULLA PROCEDURA

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, ai sensi dell'articolo 13, il trattamento dei dati personali sarà effettuato anche con procedure informatizzate e sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla procedura. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per disposizione di legge e l'eventuale rifiuto comporterà l'esclusione dalla procedura concorsuale. Tutti i dati (di qualunque tipo, inclusi quelli sensibili e/o giudiziari) forniti dai partecipanti alla procedura, nonché quelli eventualmente autonomamente acquisiti da RH, potranno essere da questa diffusi e/o comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati.

Il presente bando e l'intera procedura di selezione non costituiscono offerta al pubblico, né sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme di legge e sono sottoposti alla legge italiana e ogni eventuale controversia ad essi attinente sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.

Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Faini, amministratore unico di Rimini Holding s.p.a..

Rimini, 23/04/2020

L'amministratore unico

dott. Paolo Faini

